Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 luglio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decorazioni al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 6 febbraio 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1961
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 1

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

MOGLIANI Mario di Concetto, nato a San Ginesio (Macerata) il 28 luglio 1922, partigiano combattente. — Catturato in combattimento, sopportava feroci sevizie ed affrontava serenamente la morte per impiccagione, essendosi rifiutato di rivelare la dislocazione delle forze partigiane nella zona. — Esempio fulgido di attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio. — San Ginesio, 17 giugno 1944.

Decreto presidenziale 18 febbraio 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1961
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 400

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« ALLA MEMORIA »

RUGGERI Luigi fu Teodoro, classe 1899, partigiano combattente. — Catturato dal nemico si rifiutava di fare qualsiasi rivelazione sulle formazioni partigiane, benchè sottoposto a sevizie. — Condannato alla pena capitale, affrontava la morte con serena fermezza. — Pescina, giugno 1944.

Decreto presidenziale 18 febbraio 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1961
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 399

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

VALENTINI Luigi di Giuseppe, nato ad Arcola (La Spezia), il 5 agosto 1924, partigiano combattente. — Offertosi volontariamente di compiere una ardimentosa azione, impegnava da solo il nemico fin tanto che, esaurite le munizioni, non veniva sopraffatto e colpito a morte. Fulgido esempio di abnegazione e di indomito valore. — Giuncano di Fosdinovo, 18 aprile 1945.

Decreto presidenziale 18 febbraio 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1961
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 398

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« ALLA MEMORIA »

BORGIS Silvio di Ernesto, nato a Bruzolo il 3 dicembre 1924, partigiano combattente. — Catturato durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, si rifiutava di fare qualsiasi rivelazione che potesse nuocere al proseguimento della lotta. Condannato alla pena capitale, affrontava serenamente la morte. — Bussoleno, 24 dicembre 1943.

Decreto presidenziale 13 marzo 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1961
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 397

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« ALLA MEMORIA »

BARRERI Chioffredo di Chioffredo, nato ad Oncino (Cuneo), il 24 gennaio 1917, partigiano combattente. — Gravemente ferito in combattimento, preferiva proseguire nella lotta anzichè darsi prigioniero, contribuendo con l'esempio alla riuscita dell'azione. Poco dopo spirava sereno per aver compiuto fino all'ultimo il proprio dovere. — Pancalieri 24 settembre 1944.

(4263)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1961, n. 567.

Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1960-61, con le disponibilità del capitolo n. 279 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

Fanfani — Trabucchi — Pella — Taviani — Rumor

Visto, *il Guardasigilli:* Gonella

LEGGE 1° luglio 1961, n. 568.

Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti i seguenti comma:

« La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente può essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

Fanfani — Trabucchi — Gonella — Pella — Taviani — Martinelli

Visto, *il Guardasigilli:* Gonella

LEGGE 1° luglio 1961, n. 569.

Istituzione di una imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita un'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, da corrispondersi nella misura e con le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 2.

L'imposta di cui al precedente articolo è dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai produttori di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento.

La stessa imposta è dovuta, all'atto dell'importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.

Agli effetti della presente disposizione sono considerati produttori anche coloro che, pur non provvedendo direttamente alla fabbricazione, dispongono la messa in commercio di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono contraddistinti con un marchio di loro uso esclusivo.

Art. 3.

Per i dischi fonografici e per gli altri supporti atti alla riproduzione del suono provenienti dall'estero la imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dello

sdoganamento sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali, dei diritti di autore eventualmente non soddisfatti all'origine e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento.

Art. 4.

L'imposta istituita con la presente legge è applicabile anche ai nastri magnetici, ai fili magnetici e a tutti gli altri supporti diversi dai dischi fonografici che siano posti in vendita senza essere stati magnetizzati o comunque impressionati.

Art. 5.

L'imposta stabilita dalla presente legge non concorre a formare l'imponibile della imposta generale sull'entrata.

Art. 6.

Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico.

La norma suddetta non è applicabile ai dischi fonografici contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura.

Sono altresì esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e tutti gli altri supporti atti alla riproduzione del suono esportati all'estero direttamente dai rispettivi produttori. I produttori sono tuttavia responsabili per il pagamento dell'imposta sugli esemplari di cui sopra qualora i medesimi venissero reimportati in territorio nazionale.

Art. 7.

L'imposta sui dischi e sui nastri magnetici od altri supporti per la riproduzione del suono è disciplinata per le forme, le modalità e i termini di pagamento nonchè per le sanzioni, e per quanto altro non è stato specificatamente disposto con la presente legge, dalle norme in materia di tasse di radiodiffusione, previste dalla legge 15 dicembre 1960, n. 1560.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento dell'imposta istituita con la presente legge e di affidare alla Società italiana degli autori ed editori o altra Società oppure Ente, che riscuote i diritti di autore, la riscossione della imposta medesima, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Il Ministro per le finanze ha altresì facoltà di disporre con proprio decreto che i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e gli altri supporti atti alla riproduzione del suono, esportati all'estero oppure importati in territorio nazionale, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo rispettivamente della esenzione ovvero dell'avvenuto pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 luglio 1961, n. 570.

Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1° luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

Art. 2.

La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.

Art. 3.

Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale.

L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettuerà con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 4.

La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

Art. 5.

Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

Art. 6.

Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

Art. 7.

Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.

Art. 8.

L'organico della Scuola è rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 9.

E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

L'insegnamento medico professionale sarà conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.

I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che è di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potrà essere affidato — a giudizio della Presidenza — l'insegnamento in parte di materie professionali.

Norme transitorie

Art. 10.

Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, se il suo servizio di almeno tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione.

Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di quiescenza verrà inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

Art. 11.

Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:

a) se possono produrre attestato del direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda;

b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;

c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi della medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 12.

I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 11, sarà riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi « Albi professionali nazionali ».

Art. 13.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonchè quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

Art. 14.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA ORGANICA

Personale insegnante:

Di ruolo (Ruolo *B*). — 2 Insegnanti tecnico professionali.

Posto	Note
Incaricato (Ruolo *A*). — 1 Cultura medica professionale	Quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento di orario al personale insegnante di altra Scuola dell'Istituto professionale.
Incaricato (Ruolo *B*). — 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica	
Incaricato (Ruolo *B*). — 1 Matematica, contabilità e scienze	
Incaricato (Ruolo *B*). — 1 Lingue straniere	
Incaricato (Ruolo *B*). — 1 Educazione fisica	
Incaricato (Ruolo *C*). — 2 Dattilografia in nero e Braille	
Incaricato (Ruolo *C*). — 1 Educazione alla vita di relazione	

Personale amministrativo e tecnico:

Di ruolo (Ruolo *C*). — 1 Applicato.

Incaricato (Ruolo *B*). — 1 Tecnico vedente di gabinetto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 571.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gallicano (Lucca).

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gallicano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 572.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Marina Palmense del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 7 marzo 1961, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano in località Marina Palmense del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 573.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione nel suburbio Tiburtino della città di Roma.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 30 marzo 1960, integrato con altro decreto del 31 marzo 1960 e con due dichiarazioni del 30 aprile 1960, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione nel suburbio Tiburtino della città di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 574.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa arcipretale dei SS. Nazzaro e Celso in Sesto ed Uniti (Cremona).

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa arcipretale dei SS. Nazzaro e Celso, in Sesto ed Uniti (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959.

Istituzione di una Agenzia consolare a Maastricht (Paesi Bassi) alle dipendenze del Consolato di seconda categoria in Rotterdam.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2304, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Maastricht (Paesi Bassi) alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Rotterdam.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1959

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1959
Registro n. 125 *Esteri, foglio n.* 372. — BAGNOLI

(4217)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1961.

Sostituzione del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1958, n. 1308, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1959, con cui il dott. Orazio Carducci Artenisio è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione di detto istituto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il predetto dott. Carducci Artenisio è stato chiamato ad altro incarico, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Altarelli, direttore generale della occupazione e dell'addestramento professionale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dottor Orazio Carducci Artenisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1961.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1958, concernente la nomina del dott. Luigi Anchisi a presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Considerato che il periodo di durata in carica del presidente della Federazione predetta è scaduto per decorso triennio;

Vista la designazione del dott. Luigi Anchisi a presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti effettuata dal Consiglio centrale della Federazione medesima nella riunione del 12 maggio 1961 e comunicata con nota n. 14470 del 24 maggio 1961 dalla Federazione predetta;

Decreta:

Il dott. Luigi Anchisi è confermato presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Esposizione internazionale del ciclo e motociclo », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Esposizione internazionale del ciclo e motociclo », che avrà luogo a Milano, dal 2 all'11 dicembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Itala trasporti tra ippo-autotrasportatori », con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della Società cooperativa « Itala trasporti tra ippo-autotrasportatori » con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), da cui risulta che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Itala trasporti ippo-autotrasportatori » con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), costituita in data 29 novembre 1953 con atto a rogito notaio dott. Catello Spagnuolo, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Il dott. Raffaele Gambardella è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Partenope Laboriosa », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « La Partenope Laboriosa » con sede in Napoli, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Partenope Laboriosa », con sede in Napoli, costituita in data 5 novembre 1946 con atto a rogito notaio dott. Vincenzo Suriano, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Armando Migliaccio è nominato liquidatore della cooperativa stessa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilicca Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4282)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica presentate dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

L'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano è autorizzato a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte;

2) per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite a. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, od esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 5 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4271)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940. n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe e delle relative condizioni particolari per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari per le assicurazioni di gruppo presentate dalla Società « Istituto italiano di previdenza » con sede in Milano:

1) Tariffa 1/9, relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

2) Tariffa 1/9J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità, dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 5 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte Federazioni già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1958, con il quale il dott. Gaetano Pistillo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratri dell'industria e delle disciolte Federazioni nazionali ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Gaetano Pistillo è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Vaccaro, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima, in sostituzione del dottor Gaetano Pistillo, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4307)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto i decreti ministeriali 30 marzo e 15 aprile 1948, con i quali il dott. Gavino Salis è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa;

Considerato che il dott. Gavino Salis è chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giampiero Rellini, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima, in sostituzione del dott. Gavino Salis, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4306)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Nomina del membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957 e 9 settembre 1960:

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1959, con il quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che, in relazione all'avvenuta istituzione in Reggio Emilia di una filiale del Banco stesso, occorre provvedere alla nomina di un membro del Consiglio generale in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia;

Esaminata la terna — proposta dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura — dalla quale deve essere scelto il rappresentante provinciale del Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Cesare Sforza è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per cooperative e carovane facchini, barrocciai e autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini barrocciai e autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Cremona:

Carovana facchini « La Rapida » di Crema: giornate 15, decorrenza 1° agosto 1960.

Ferrara:

Gruppo autonomo facchini di Ferrara: giornate 18, decorrenza 1° novembre 1960;

Carovana barrocciai e piccoli autotrasportatori C.G.I.L. di Portomaggiore: giornate 16;

Carovana barrocciai di Stellata: giornate 14.

Lecce:

Carovana lavoratori ausiliari del traffico di Parabita: giornate 25, decorrenza 11 agosto 1960;

Cooperativa ippotrasportatori « M. SS. Abbondanza » di Cursi: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960.

Padova:

Carovana barrocciai « Colvesana » di Pozzonovo: giornate 20, decorrenza 22 agosto 1960.

Pesaro:

Carovana facchini paratori di Fano: giornate 12, decorrenza 1° gennaio 1961.

Roma:

Carovana facchini suini (Luigi Morelli) di Roma: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1958.

Udine:

Carovana caricatori e scaricatori di Chiusaforte: giornate 14, decorrenza 8 luglio 1960;

Carovana caricatori e scaricatori di S. Giovanni al Natisone: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1961.

Venezia:

Carovana facchini di Dolo: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1958.

Verona:

Carovana facchini « La Bersagliera » di Verona: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1960.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4320)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1961.

Proroga della gestione commissariale del comune di Giulianova.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1961, è stato sciolto il Consiglio comunale di Giulianova e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto ispettore dott. Loris Bertelli.

Il predetto commissario, che ha in corso la predisposizione degli adempimenti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, mediante un nuovo esperimento elettorale, sta provvedendo all'adozione di complessi provvedimenti amministrativi e finanziari, indispensabili per la normalizzazione e funzionamento dell'Ente.

Rendendosi in conseguenza necessario prorogare la predetta gestione commissariale, si è adottato il relativo decreto, di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Teramo, addì 15 luglio 1961

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1961, con il quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Giulianova e alla nomina del dott. Loris Bertelli, vice prefetto ispettore, a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune medesimo;

Considerato che, scaduto in pari data il termine di tre mesi stabilito per la gestione commissariale, ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, si rende indispensabile, in osservanza del secondo comma della citata disposizione, prorogare la gestione medesima, per consentire la predisposizione degli adempimenti occorrenti alla ricostituzione della Amministrazione ordinaria mediante un nuovo esperimento elettorale e nel contempo promuovere l'esecuzione di molteplici provvedimenti amministrativi e finanziari atti a normalizzare il funzionamento dell'Ente;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Giulianova, affidata al vice prefetto ispettore dottor Loris Bertelli è prorogata a norma di legge, per i motivi espressi in narrativa.

Il predetto funzionario, in conformità dell'art. 2 del citato decreto presidenziale resterà in carica fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Teramo, addì 15 luglio 1961

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(4351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « G. Mazzini », con sede in S. Vero Milis (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 giugno 1961, il sig. Claudio Vacca è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « G. Mazzini », con sede in S. Vero Milis (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 20 maggio 1960.

(4358)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Cooperativa di consumo Mondaviese », con sede in Mondavio (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 giugno 1961, il cav. Anselmo Manzini è stato nominato commissario liquidatore della Società « Cooperativa di consumo Mondaviese », con sede in Mondavio (Pesaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 27 novembre 1957, in sostituzione del rag. Remo Beni.

(4359)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Ripe (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4324)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi straordinari

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1961, i tre ricorsi straordinari proposti dal comune di Trento avverso i provvedimenti con i quali il commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige aveva autorizzato la Società Esso Standard Italiana ad installare tre distributori automatici di carburante in detto Comune, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono stati dichiarati inammissibili.

(4288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 18 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	600,04	601,50	601,75	601,95	598 —	599,97	601,75	599,70	600	600
Fr. Sv.	143,81	143,82	143,8250	143,82	143,80	143,82	143,81	143,82	143,82	143,81
Kr. D.	89,50	89,55	89,58	89,60	89,45	89,50	89,58	89,50	89,51	89,50
Kr. N.	86,51	86,57	86,59	86,60	86,55	86,52	86,60	86,52	86,53	86,52
Kr. Sv.	120,05	120,08	120,12	120,15	120,05	120,05	120,135	120,02	120,05	120,05
Fol.	172,75	172,75	172,74	172,74	172,75	172,75	172,725	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,47	12,47	12,4730	12,47	12,46	12,47	12,4662	12,45	12,47	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,665	126,65	126,66	126,655	126,70	128,66	126,65
Lst.	1728,30	1729,90	1730,25	1730,30	1729,80	1728,22	1730,40	1728,20	1728,30	1729,90
Dm. occ.	156 —	155,95	155,97	155,975	155,95	155,99	155,965	156 —	156 —	156 —
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,0575	23,98	24,06	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,55	21,56	21,60	21,545	21,60	21,55	21,56	21,57	21,55	21,56

Media dei titoli del 18 luglio 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	89,475
Id. 3,50 % 1902	91,60
Id. 5 % 1935	105,85
Redimibile 3,50 % 1934	97,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % 1936	100,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,50

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,85
1 Franco svizzero	143,815
1 Corona danese	89,59
1 Corona norvegese	86,60
1 Corona svedese	120,142
1 Fiorino olandese	172,732
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1730,35
1 Marco germanico	155,97
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,552

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidentte della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere fornito del diploma di scuola media di 2° grado o di altro titolo di studio equipollente;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina, (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio;

5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

12) le eventuali condanne penali riportate;

13) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere di cui al n. 3 del programma di esame;

14) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione;

15) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle

benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi prestati partecipando ad operazioni di guerra, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 200, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla scuola, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale. Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla vicende belliche, potranno presentare un certificato della scuola presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamte alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orale, giusta il programma annesso al presente decreto, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma od, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nella stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

membri, due professori d'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

segretario, un funzionario delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 11.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di essa.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà un elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nella prova scritta e grafica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissatogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 14.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico disegnatore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 15.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico disegnatore, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1961
Registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 215

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Composizione italiana: svolgimento di un tema attinente alle materie tecniche.

2. Matematica: risoluzione di due problemi, di cui uno di aritmetica ed algebra e l'altro di geometria o di trigonometria, secondo il programma della prova orale.

3. Prova facoltativa di lingue estere: traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova grafica:

Disegno di parte di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini, rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite dalla Commissione giudicatrice.

Prova orale:

A) Matematica:

I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero: potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi; calcolo di radicali; potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale, misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità fra grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto. Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazione e semplificazione di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse per particolari valori di lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita, sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita: equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi; proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso delle tavole e applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana, rette, angoli, costruzione degli angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianza dei triangoli, quadrati, parallelogramma, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette; misure degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e circonferenze; corde; angoli al centro ed inscritti; poligoni inscrivibili e circonscrivibili; poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri, poliedri e particolarmente il prisma, parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera.

Equivalenza dei poliedri. Misura delle superfici e dei volumi e dei solidi più comuni. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche, tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

B) Fisica e chimica:

Movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi; rigidi. Macchine semplici. Gravità: centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia. Corpi liquidi. Pressione dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione. Telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici e fosfati perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti. Ossidi idrati e sali più notevoli.

C) Nozioni tecniche particolari:

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Produzione di vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.

Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Surriscaldatori.

Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.

Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura. Funzionamento.

Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.

Macchine ausiliarie. Pompe Elettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.

Proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili.

Nomenclatura delle varie parti delle strutture di navi in legno ed in ferro. Nomenclatura generale delle navi.

Velatura e nomenclatura relativa.

Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

D) Cenni sul testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (pubblicato nel supplemento ordinario all *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 20 maggio 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione II — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) l sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) che intende sostenere la prova facoltativa delle lingue estere di cui al n. 3) del programma di esame (4).

Indica quale indirizzo presso cui desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prova scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova di lingue estere.

(3757)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei al concorso per esami a dodici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio, parte terza del marzo 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito dei vincitori ed idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 26 marzo 1959.

(4298)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande provvisorie di partecipazione al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1961-62.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1961, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi presso l'Accademia aeronautica - Anno accademico 1961-62, registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1961, registro n. 14 difesa-Aeronautica, foglio n. 195;

Considerato che, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, occorre prorogare il termine di scadenza del concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso in narrativa è prorogato a tutto il 31 luglio 1961.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1961
Registro n. 26 difesa-Aeronautica, foglio n. 330. — LAZZARINI

(4360)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte, presso il Compartimento di Milano, del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo presso il Compartimento di Milano — per i posti ivi messi a concorso — alle ore otto dei giorni 9 e 10 agosto 1961 in Milano, presso le seguenti sedi scolastiche:

1. Istituto tecnico « C. Cattaneo » piazza della Vetra, 9.
2. Scuola media « Quintino Di Vona », via Lulli, 39.
3. Liceo ginnasio « G. Parini », via Goito, 4.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1961, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 94 del 15 aprile 1961.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1961, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28 e 29 novembre 1961, con inizio alle ore otto.

Presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Palazzo Viminale, il giorno 30 novembre 1961, alle ore otto, avrà luogo la prova scritta facoltativa per coloro, i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso.

(4238)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.